ORDINANZA DELLA CORTE (terza sezione)
19 febbraio 1987 *

Nella causa 101/86,

Sven-Ole Mogensen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Alex Schmitt, 13, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricevibilità del ricorso,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1986, il sig. Mogensen ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 24 giugno 1985, con la quale il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione ha respinto la sua domanda di modifica dell'inquadramento da lui presentata il 29 ottobre 1984, nonché del silenzio-rifiuto opposto al reclamo da lui presentato il 24 settembre 1985 avverso la stessa decisione.

2 La Commissione ha sollevato, il 25 giugno 1986, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, un'eccezione d'irricevibilità contro detto ricorso, deducendo che sia la domanda sia il reclamo del ricorrente sono tardivi.

3 Il Mogensen veniva nominato in ruolo nel grado LA 6, 3° scatto, il 4 aprile 1977. Il 29 ottobre 1984 egli chiedeva di essere reinquadrato con decorrenza 1° aprile 1977.

4 Il comitato per l'inquadramento, dopo aver chiesto al Mogensen, con lettera 29 gennaio 1985, di produrre determinati documenti e attestati, emetteva, il 19 aprile 1985, un parere favorevole alla sua domanda. Quest'ultima, tuttavia, veniva respinta dall'autorità che ha il potere di nomina, con decisione 24 giugno 1985. Contro questa decisione il Mogensen presentava un reclamo rimasto senza risposta.

5 A sostegno dell'eccezione d'irricevibilità, la Commissione deduce, in primo luogo, che la domanda di reinquadramento del Mogensen era tardiva in quanto l'atto per lui pregiudizievole era, in realtà, la decisione di nomina 1° aprile 1977: il ricorrente non ha proposto gravami contro detta decisione e questa è divenuta definitiva. La Commissione riconosce che il Mogensen ha presentato la domanda di reinquadramento dopo la pubblicazione della decisione relativa ai « criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto all'atto dell'assunzione » adottata dalla Commissione il 1° settembre 1983, e che ha sostituito la decisione 6 giugno 1973, vigente al momento dell'assunzione dell'interessato. Tuttavia, nella comunicazione del direttore generale del personale e dell'amministrazione 21 ottobre 1983, che precedeva la pubblicazione della decisione di cui sopra, nel bollettino « Informazioni amministrative » era stabilito il termine di tre mesi per la presentazione della domanda di reinquadramento. Orbene, il Mogensen ha presentato la domanda di reinquadramento solo il 29 ottobre 1984, mentre detto termine di tre mesi era scaduto il 21 gennaio 1984.

6 In secondo luogo, la Commissione fa valere che, quand'anche si ammettesse che la domanda di reinquadramento sia stata presentata tempestivamente, il reclamo 24 settembre 1985 resterebbe, in ogni caso, tardivo. In effetti, detta domanda sarebbe stata tacitamente respinta il 29 febbraio 1985 e il Mogensen non ha proposto reclamo contro il silenzio-rifiuto nel termine di tre mesi. La decisione espressa di rigetto della domanda di reinquadramento, emessa il 24 giugno 1985, non avrebbe potuto avere l'effetto di far decorrere nuovamente il termine di reclamo, allora scaduto.

7 Il ricorrente controdeduce che l'art. 90, n. 1, dello statuto non stabilisce termini per la presentazione di una domanda e che quindi il dipendente può presentare più volte, all'autorità che ha il potere di nomina, la stessa domanda. Inoltre, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente assume che il reinquadramento di uno o più dei suoi colleghi che versano in una situazione simile alla sua deve essere considerato un fatto nuovo, sufficientemente rilevante per consentirgli di chiedere il suo reinquadramento. Nel caso di specie, il suo collega Pedersen — che, secondo quanto affermato dal ricorrente, si trovava in una situazione simile alla sua — avrebbe ottenuto, il 20 novembre 1984, un provvedimento di reinquadramento a seguito del parere favorevole emesso il 21 settembre 1984 dal comitato per l'inquadramento. Di conseguenza, la domanda del ricorrente, presentata il 29 ottobre 1984, non è tardiva.

8 Per quanto riguarda la tardività del reclamo, il ricorrente sostiene che il termine di quattro mesi, di cui l'amministrazione disponeva per rispondere alla sua domanda, ha iniziato a correre il 1° marzo 1985, giorno in cui alla Commissione è stata presentata la domanda completa. Poiché la decisione espressa di rigetto è stata emessa il 24 giugno 1985, il ricorrente avrebbe incontestabilmente proposto reclamo nel termine di tre mesi fissato dall'art. 90, n. 2, dello statuto.

9 Si deve ricordare, in primo luogo, che, a norma dell'art. 90, n. 1, dello statuto, ogni dipendente può chiedere all'autorità che ha il potere di nomina di adottare un provvedimento nei suoi confronti. Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte, detta facoltà non consente al dipendente di eludere i termini fissati dagli artt. 90 e 91 per la presentazione del reclamo e del ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una decisione precedente non impugnata tempestivamente. Solo l'esistenza di fatti nuovi rilevanti può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione.

10 A questo proposito occorre rilevare che, anche se la decisione 1° aprile 1977, relativa alla nomina del Mogensen non venne impugnata nei termini, la Commissione non nega che la sua decisione 1° settembre 1983, sopra menzionata, costituisse un fatto nuovo, idoneo a far decorrere, a beneficio del ricorrente, un nuovo termine per contestare l'inquadramento inizialmente attribuitogli (vedasi peraltro, in questo senso, la sentenza 1° dicembre 1983, causa Blomefield/Commissione, Racc. pag. 3981). È tuttavia assodato che l'interessato non ha presentato domanda di reinquadramento entro il termine di tre mesi impartitogli dalla predetta decisione.

11 Cionondimeno, per ottenere la decorrenza di un nuovo termine di gravame contro il suo inquadramento, il ricorrente sottolinea di aver presentato la domanda dopo che un suo collega, il sig. Pedersen, aveva ottenuto il reinquadramento. Ciò costituirebbe un fatto nuovo rilevante, che lo legittimerebbe a chiedere a sua volta il reinquadramento (sentenza 1° maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione, Racc. 1985, pag. 1437).

12 A questo proposito si deve osservare che nella citata sentenza 15 maggio 1985, la Corte ha considerato il reinquadramento di uno o più colleghi di un dipendente, che si trovavano in una « situazione simile » alla sua, come un fatto nuovo che consentiva la presentazione della domanda di reinquadramento, nonostante l'esistenza di una precedente decisione non impugnata.

13 Occorre però rilevare che il termine fissato dall'amministrazione per la presentazione delle domande di reinquadramento valeva indistintamente per tutti i dipendenti della Commissione. Il Mogensen avrebbe quindi dovuto aspettarsi che altri colleghi, in una situazione simile alla sua, venissero reinquadrati su loro tempestiva domanda.

14 Di conseguenza, il reinquadramento del Pedersen non può essere considerato un fatto nuovo, idoneo a giustificare il riesame dell'inquadramento del ricorrente. Ne consegue che la domanda di reinquadramento da questi presentata il 29 ottobre 1984 era tardiva.

15 Pertanto, senza che occorra statuire sul secondo mezzo di irricevibilità dedotto dalla Commissione, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

16 A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

così provvede:

1) **Il ricorso è irricevibile.**

2) **Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.**

Lussemburgo, 19 febbraio 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
Y. Galmot